



PROVINCIA DI SAVONA

Regolamento per la concessione di contributi e di vantaggi economici

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

La Provincia di Savona disciplina con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure di concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge sul procedimento n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 2

Tipologia di contributi e requisiti generali

1. Il sostegno di cui al presente Regolamento può avvenire sotto forma di contributo o in natura tramite la concessione di beni della Provincia di Savona.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - "*Provincia*", l'Amministrazione provinciale di Savona;
 - "*contributo*", ogni ausilio finanziario oggetto della concessione;
 - "*vantaggio economico*", ogni ausilio diverso dal contributo che abbia comunque rilevanza economica;
 - "*concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili*": la concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia. Tale concessione è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento. Ogni concessione è disposta dal Presidente con apposito decreto. È fatto divieto assoluto di sub concessione;
 - "*beneficiario*", il soggetto che abbia ottenuto la concessione di un contributo;
 - "*cessionario*", il soggetto che abbia ottenuto in concessione un ausilio diverso dal contributo, che abbia comunque rilevanza economica.

Articolo 3

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento i seguenti soggetti:
 - Pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici, per le attività e iniziative che gli stessi esplicano, di norma, a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
 - associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, Enti del Terzo Settore, comitati ed altri soggetti, senza scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio Provincia di Savona e che esercitino la loro attività a vantaggio della comunità provinciale;
 - altri soggetti pubblici o privati anche eventualmente organizzati in forma societaria, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio Provincia di Savona e che per notorietà e struttura sociale possedute

diano garanzia di coerenza con le attività che rientrano nelle funzioni dell'Amministrazione per competenza istituzionale e in conformità agli obiettivi generali e settoriali dell'Ente.

2. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento organizzazioni partitiche, loro articolazioni politico-organizzative o associazioni da loro dipendenti e le organizzazioni sindacali o loro emanazioni.

Articolo 4

Criteri e modalità per la concessione di contributi

1. L'attribuzione di benefici pubblici deve risultare conforme al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire. La concessione di contributi finanziari non può porsi in contrasto con i contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nel DUP, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti.

2. La concessione di contributi avviene prevalentemente mediante bandi pubblici periodici e a seguito di oggettiva valutazione comparativa delle richieste, sulla base dei criteri e dei punteggi predeterminati. Tali bandi sono preceduti da appositi atti di indirizzo da parte dell'organo di governo competente.

3. Nel rispetto, in concreto, dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, il Presidente può comunque decretare, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento, contributi a favore di soggetti terzi in relazione a iniziative ritenute utili per la comunità amministrata, rientranti nei compiti della Provincia anche in assenza di previa emanazione di un bando; nel decreto di concessione, così come negli altri provvedimenti di concessione, dovrà essere puntualmente motivata e dimostrata la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita.

Articolo 5

Domande di contributo

1. I soggetti, pubblici e privati, per accedere ai benefici economici devono presentare apposita richiesta indirizzata alla Provincia, mediante compilazione e sottoscrizione della modulistica dedicata.

2. Nello specifico, le richieste di ammissione ai contributi economici devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento, unitamente al budget complessivo dell'iniziativa.

3. La domanda di partecipazione deve contenere informazioni riguardanti:

- denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo;
- relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, con indicazione del periodo di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza, in particolare eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione dell'attività;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che

incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio;

- espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento

Articolo 6

Criteri per la concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi a seguito di avviso pubblico, sulla base di criteri puntuali e condizioni conformi ai seguenti principi:

- qualità dell'iniziativa;
- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
- valenza e ripercussione territoriale;
- esperienza del soggetto proponente sostenibilità finanziaria dell'iniziativa.

2. Il Dirigente responsabile del Settore o Servizio interessato, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina l'assegnazione dei contributi economici nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 e di eventuali ulteriori criteri dettagliati nel bando pubblico, e ne darà comunicazione formalmente al richiedente; in caso di esclusione ne sono indicati i motivi.

Articolo 7

Entità del contributo

L'ammontare del contributo provinciale concorre in misura percentuale alle spese ammissibili, può essere attribuito fino al massimo del 75% delle predette spese e, in ogni caso, in misura non eccedente il disavanzo tra le spese e le entrate rendicontate per l'iniziativa.

Articolo 8

Contributi straordinari

1. La Provincia può concedere contributi straordinari a sostegno di iniziative di particolare rilevanza, riconducibili alle finalità generali stabilite dallo Statuto provinciale, al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento per l'assegnazione di contributi ordinari.

2. I contributi straordinari devono essere finalizzati ad interventi o iniziative di particolare rilevanza e/o urgenza, che si pongano in rapporto di correlazione con le funzioni provinciali o, comunque, con le attività che coinvolgano la Provincia.

3. Nei provvedimenti di concessione dei contributi straordinari devono essere specificatamente illustrati i motivi che giustificano la concessione del contributo.

Articolo 9

Rendicontazione a consuntivo ed erogazione dei contributi

1. La rendicontazione è il processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute dal soggetto che percepisce contributi pubblici; essa è finalizzata a dimostrare, oltre alla correttezza delle procedure di spesa, anche “l'utilità” delle stesse per il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo.

2. L'erogazione dei contributi è disposta a presentazione di relazione consuntiva, contenente:

- attestazione circa la regolare ed effettiva realizzazione dell'iniziativa finanziata e sui risultati conseguiti;
- rendiconto economico dell'iniziativa, con consuntivo dettagliato delle spese sostenute e delle eventuali entrate;

Al rendiconto economico devono essere allegati:

- documenti attestanti le spese sostenute;
- dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;
- DURC o certificazione di esenzione dalla presentazione. La liquidazione del contributo è disposta dal dirigente competente per materia previa istruttoria finalizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa e dell'ammissibilità delle spese rendicontate.

Articolo 10

Decadenza del contributo

1. Il contributo concesso è dichiarato decaduto dalla Provincia, oltre che negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente regolamento:

- a) qualora venga accertata la mancata realizzazione dell'iniziativa o altresì si accerti che in fase attuativa siano state apportate modifiche sostanziali rispetto al programma iniziale;
- b) qualora, in sede di verifica a campione siano rilevate discordanze fra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto accertato dalla Provincia.

Articolo 11

Promozione di iniziative nel rispetto del principio di sussidiarietà

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, in adeguate forme associative, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, la Provincia interviene mediante ausili di natura economica, organizzativa e logistica diretti a sostenere le iniziative stesse nell'ambito delle funzioni proprie o esercitate.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati di un progetto gestionale, che definisca obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, standard quantitativo e qualitativo, costi unitari per personale, beni, servizi e organizzazione, da concertarsi fra la Provincia ed il soggetto realizzatore.

3. Prima di accogliere la proposta la Provincia pubblica un avviso per verificare la disponibilità alla realizzazione dell'iniziativa da parte di altri soggetti, alle medesime condizioni, per selezionare quello più meritevole.

4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) l'ammontare dell'ausilio richiesto non deve essere superiore al costo che la Provincia avrebbe dovuto sopportare se avesse realizzato direttamente l'iniziativa;

b) standard quantitativo e qualitativo dell'iniziativa almeno pari a quello valutato indispensabile dalla Provincia per la realizzazione dell'iniziativa di interesse generale di cui trattasi. Questa condizione non si applica laddove l'iniziativa sia svolta da soggetti che godono di regime di accreditamento o riconoscimento generale dell'idoneità operativa di provenienza statale, regionale o provinciale, per lo svolgimento delle attività oggetto dei contributi.

Articolo 13

Pubblicità e trasparenza

1. I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario, siano stati erogati contributi sono iscritti, in ottemperanza al disposto della normativa in materia, all'elenco dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente.

2. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere alle imprese, ad enti pubblici e privati, a persone fisiche sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, secondo i principi di "accessibilità totale" e "amministrazione trasparente", previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche in rapporto agli elementi da rendere pubblici. Per le persone fisiche viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi, se idonea a ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale.

3. Le informazioni di cui al comma precedente sono riportate, secondo modalità di facile consultazione e con possibilità di esportazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.